

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
del Nucleo Operativo Airone – Volontari di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica
Sede sociale: 00040 Tor S. Lorenzo di Ardea (RM) – Via dei Tassi, 18

Il giorno cinque del mese di ottobre dell'anno duemilaventiquattro, alle ore sedici, presso la Sede Sociale si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Nucleo Operativo Airone – Volontari di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica la quale, essendo presenti trentadue associati su quarantasette associati iscritti, come da foglio firma allegato, è validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifica dello Statuto Sociale e della denominazione, in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
2. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Coordinatore Generale del Nucleo Sig. Giovanni Fois che chiama a fungere da Segretario il Sig. Andrea Agostinelli, Responsabile Operativo del Nucleo, che accetta.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "NUCLEO OPERATIVO AIRONE – Volontari di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica" a "NUCLEO OPERATIVO AIRONE – Volontari di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica – ODV".

Il Presidente dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Dopo ampia ed articolata discussione, il Presidente sottopone a votazione l'approvazione del nuovo Statuto, votazione che viene effettuata per voto palese e che determina che lo Statuto, così come sopra modificato, composto di venticinque articoli, è approvato all'unanimità dall'Assemblea e viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto Sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

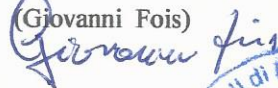
Non essendovi più nulla da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e quindici previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Andrea Agostinelli)



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA
Ufficio Territoriale di Pomezia
Registrato in data 08/10/24 Serie 3 al n. 1526
Versato € C. r. n. 1 (Euro C. r. n. 1)
IL DIRETTORE

Il Presidente
(Giovanni Fois)



STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata **"NUCLEO OPERATIVO AIRONE – Volontari di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica - ODV"**, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento Interno che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

- 
1. L'Associazione ha sede nel Comune di Ardea (RM).
 2. Con delibera dell'Organo Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
 3. Con delibera dell'Assemblea dei Soci possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei Volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

3..L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:

- il trasporto, su richiesta di privati o in convenzione con organizzazioni sanitarie, di persone bisognose, con Ambulanza o altro mezzo idoneo, regolarmente autorizzati e personale proprio, ugualmente formato ed autorizzato secondo le normative vigenti, da e per luoghi di cura per visite, analisi ed accertamenti medici in generale;
- l'organizzazione di corsi di formazione, per i propri operatori e Guardie per il servizio di Vigilanza Zoofila Ambientale, collaborano con le Pubbliche Istituzioni per la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca.
Il servizio degli operatori e delle Guardie sarà regolato da specifico regolamento/i e sarà gestito esclusivamente da un apposito Coordinamento.
- la realizzazione di corsi di formazione per i propri operatori alla funzione di Tecnico Zooiatico e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni.
- l'impegno e la divulgazione dei principi Ecologisti e Animalisti, creando tutte le iniziative compatibili con le funzioni dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.
- lo studio, con le Istituzioni Nazionali, Regionali e Locali per la tutela e salvaguardia dei beni archeologici tramite la raccolta di informazioni, la divulgazione dei risultati circa il grado di deterioramento e le proposte sull'attività da effettuare per il mantenimento del patrimonio archeologico locale e nazionale.
- la programmazione e l'attuazione di progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi.
- L'organizzazione e la partecipazione diretta alla consegna di beni alimentari e di prima necessità alle famiglie o singoli in stato di indigenza segnalati dai Servizi Sociali dei comuni di residenza degli stessi;
- l'organizzazione di incontri, convegni, progetti nelle scuole e con principale riguardo ai giovani;



- la collaborazione con i Ministeri dell'Ambiente, della Salute e degli Interni, con la Protezione Civile Nazionale e/o Locale (Sala Operativa Regione Lazio) per gli interventi dovuti a calamità naturali e sulle campagne AIB estive, con le Amministrazioni Locali per la tutela e salvaguardia dei territori di competenza, con tutte le Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione con dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia delle persone, degli animali, della natura e dell'ambiente;
 - lo studio con le Istituzioni: Stato, Regione, Provincie, Comuni ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti il campo della Protezione Civile, della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali.
- a) L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Asl;
 - b) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
 - c) L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dall'Assemblea dei Soci e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Segretario Tesoriere, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali seguendo i criteri stabiliti dal Regolamento Interno.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento Interno, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea dei Soci.
5. I Volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso, per i Volontari associati, stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dall'Organo Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'Organo Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Ufficio Ispettivo. In tal caso il Presidente, dopo aver sentito l'Ufficio Ispettivo per quanto di competenza, deve provvedere alla convocazione di una riunione dell'Assemblea dei Soci entro quindici giorni dalla data di ricezione della nota dell'Ufficio Ispettivo e la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.



Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Organo Direttivo
- Presidente
- Ufficio Ispettivo
- Organo di Controllo (eventuale)

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti dell'Organo Direttivo, dell'Organo di Controllo e dell'Ufficio Ispettivo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che l'Organo Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- 1- deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- 2- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'Organo Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea è presieduta dal Responsabile Organizzativo: in mancanza dei tre componenti l'Organo Direttivo l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione dell'Organo Direttivo

1. L'Organo Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. L'Organo Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da tre membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Responsabile Organizzativo, scelti tra gli Associati.
3. I membri dell'Organo Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se viene a mancare uno dei membri, l'Organo Direttivo provvede a sostituirlo nominando al suo posto l'associato che nell'ultima elezione assembleare seguiva nella graduatoria della votazione. In

ogni caso il nuovo componente scade insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare due componenti, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. L'Organo Direttivo assegna l'incarico di Segretario scegliendolo tra i facenti parte dell'Organo Direttivo ad esclusione del Presidente. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad un solo Volontario.

Art. 13 Convocazione e validità dell'Organo Direttivo

1. L'Organo Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Organo Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente oppure, in mancanza dei primi due, dal Responsabile Organizzativo.

4. Le riunioni dell'Organo Direttivo sono validamente costituite quando vi interviene la totalità dei componenti in carica. Le deliberazioni dell'Organo Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

5. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste all'art. 11, comma 6 del presente Statuto.

Art. 14 Attribuzioni dell'Organo Direttivo

1. All'Organo Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. All'Organo Direttivo spetta inoltre:

- a) assegnare l'incarico di Segretario Tesoriere;
- b) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- c) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) indire adunanze, convegni, ecc.;
- f) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- g) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- j) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;

- ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- k) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo Direttivo, egli assume l'appellativo di Coordinatore Generale.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo Direttivo.
4. Il Presidente, in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'Organo Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Art. 16 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, egli assume l'appellativo di Responsabile Operativo.
2. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.
3. Il Vice Presidente si occupa del Coordinamento dei Servizi Operativi. Controlla che Volontari, mezzi ed attrezzature siano tenuti in perfetta efficienza dai rispettivi Capi Servizio.
4. Allo scopo di verificare l'efficienza operativa dell'Associazione, il Vice Presidente organizza le esercitazioni dei singoli Servizi Operativi o dell'intera struttura.
5. Predisporre i servizi in caso di richieste urgenti ed in caso di avvenimenti o manifestazioni nelle quali sia richiesta la partecipazione del Nucleo.

Art. 17 Il Responsabile Organizzativo

1. Il Responsabile Organizzativo sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento congiunto dello stesso Presidente e del Vice Presidente, assumendo tutte le funzioni a loro attribuite.
2. Il Responsabile Organizzativo è eletto dall'Assemblea dei Soci.
3. Il Responsabile Organizzativo compila il regolamento interno e, con i rispettivi Capi Servizio, i regolamenti dei singoli Servizi Operativi.
4. Redige i calendari con i turni di servizio feriali e festivi, proponendone i Capi Turno all'Organo Direttivo.
5. Coordina le varie fasi della preparazione degli aspiranti Volontari fino al passaggio a Soci Operativi e coordina l'aggiornamento dei Volontari effettivi, istruendoli direttamente per le materie

di propria competenza ed avvalendosi di altro personale idoneo la cui nomina, sempre temporanea e per singolo ciclo di istruzione, deve essere approvata dall'Organo Direttivo.

6. Provvede ai resoconti annuali dei servizi effettuati ed alla situazione di servizio di ogni singolo Volontario (presenze ed assenze dal servizio, interventi e missioni esterne, servizi comandati ecc.) controllando che i Capi Turno tengano costantemente aggiornato il registro del servizio di sede e quello delle relazioni di servizio.

Art. 18 Il Segretario Tesoriere

1. Il Segretario Tesoriere, nel presente Statuto anche "Segretario", è nominato dall'Organo Direttivo.

2. Il Segretario è uno dei tre componenti dell'Organo Direttivo ad esclusione del Presidente.

3. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei Volontari;
- d) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- e) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 19 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 20 Ufficio Ispettivo

1. L'Ufficio Ispettivo ed il suo Responsabile sono eletti dall'Assemblea degli Associati.

2. L'Ufficio Ispettivo è composto da tre membri scelti tra gli Associati; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

3. L'Ufficio Ispettivo deve prestarsi a decidere di tutte le eventuali controversie che i soci, oppure l'Organo Direttivo, ritenessero opportuno sottoporre, purché si tratti d'argomenti concernenti rapporti sociali o riguardino problemi intervenuti tra Associazione e Soci, che possano formare oggetto di controversia.



4. Tutti i Soci, indistintamente, sono tenuti a dare ai componenti dell'Ufficio Ispettivo le informazioni ed i chiarimenti che venissero loro richiesti per la risoluzione degli argomenti in esame.
5. l'Ufficio Ispettivo giudicherà con dispensa da ogni formalità di procedura e comunicherà le risultanze all'Organo Direttivo per i successivi adempimenti.

Art. 21 Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura dell'Organo Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo;

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti

neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

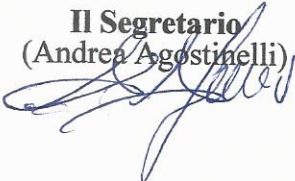
Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.

Il Segretario
(Andrea Agostinelli)



Il Presidente
(Giovanni Fois)

